

## **D.Lgs. 106/09 Decreto Correttivo D.Lgs. 81/08:**

### **Titolo I: luci e ombre di alcune tra le principali modifiche**

**Rino Pavanello**

Segretario Naz. Associazione Ambiente e Lavoro

#### **Premessa generale**

Le osservazioni e i pareri che seguono sono relativi alle **principali novità relative al Titolo I** introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, **“decreto correttivo”** del D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto *“Testo Unico”* sulla salute e sicurezza sul lavoro, che è **entrato in vigore il 20 agosto 2009** (15 giorni dopo la sua pubblicazione sul S.O. n. 142/L della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009).

Come dichiarato anche dal **Comunicato del Ministero del lavoro il 31 luglio 2009**, **il decreto correttivo del D.Lgs. 81/2009** doveva rispettare ed essere **“rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo** nella passata legislatura in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la legge 3 agosto 2007, n. 123. Secondo il Governo, quindi il **“decreto non ha dunque carattere innovativo**, dovendo rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dal parlamento nel 2007.”

Questa **obbligo di rispetto e coerenza** con i **criteri della Legge-delega 123/07**, **più volte richiamato dal Presidente della Repubblica**, è stato l'*asse centrale* sul quale il 31 luglio il Governo ha approvato il **testo finale**, che ha tenuto conto anche dei pareri espressi sullo *schema di decreto preliminare* del 27 marzo 2009, proposto dal Governo, tra cui::

- **parere negativo delle Regioni** (a maggioranza)
- **parere favorevole con osservazioni del Parlamento** (con parere negativo dell'opposizione);
- **pareri articolati delle parti sociali e delle Associazioni** tecnico-scientifiche, di giuristi, etc.

Secondo chi scrive, **il testo finale del decreto correttivo**, su alcuni punti, è **molto diverso dallo schema di decreto preliminarmente proposto dal Governo** in data 27 marzo e, in particolare, grazie anche ai pareri sopra richiamati, può essere riassunto e indicato in:

- **modifiche positive, alcune significativamente positive;**
- **modifiche negative, alcune significativamente negative;**
- **modifiche che impongono e valutazioni dettagliate** e/o da cui potrebbero scaturire *più o meno inevitabili contenziosi* e che finiranno, inevitabilmente, al **giudizio finale della Magistratura**;
- **modifiche che necessitano di ulteriori decreti applicativi**, che si aggiungeranno ai tanti decreti applicativi tutt'ora non emanati;
- **modifiche e varie correzioni di errori formali, imprecisioni o inesattezze;**

come esamineremo nelle **pagine seguenti** e nelle altre iniziative dell'Associazione, a partire dai **“Codici”, Manuali, Dossier, Corsi e Seminari, Video-lezioni didattiche e altri strumenti operativi.**

**Per essere sempre informati:**

**Informazioni gratuite per tutti → <http://www.amblav.it>**

**Codici e Dossier: → [http://www.amblav.it/offerte\\_speciali.asp](http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp)**

Tra le principali <b>modifiche POSITIVE</b>				
Argomento	Articoli D.Lgs.		note	Pag.
	81/08	106/09		
ADDESTRAMENTO	71, 72, 73	44, 45 e 46	Parere nettamente positivo	5
FORMAZIONE DIRIGENTI	37, c. 7	23	Parere nettamente positivo	6
FORMAZIONE Preposti	37, c. 7	23	Ora anche NON in azienda	6
FORMATORE salute e sicurezza	6, c. 8, m	6, c. 8, m)	Parere molto positivo ma tempi...	6
DVR di <i>GENERE</i> e lavoratrici	8, c. 6	8, c. 1	Parere molto positivo	7
OBBLIGHI Datori e Dirigenti	18	13	Positivo lett. g) e g-bis)	8
Valutazione rischi, rielaborata/inf.	29	19, c. 1	Immediata (entro 30 giorni)	11
Datori/P.S./antincen. e Formazione	34, 1-bis	22	Nuovo con Corsi prima di incarico	13
Antincendio, mezzi estinguenti	43, e-bis	28, 1 a	Garantire mezzi estinzione idonei	14
Giudizio idoneità al lavoratore	41, 6.bis	26, c. 7	MC dà copia scritta al lavoratore	15
Fondo RLS, modalità adesione	48, c. 3	29	Opportunità per alcuni settori	16

Tra le principali <b>modifiche NEGATIVE</b>				
Argomento	Articoli		note	Pag.
	81/08	106/09		
<i>SUB-DELEGA</i> e Responsabilità	16, c. 3	12, c. 1	Può attenuare obblighi controllo	7
DIRITTI RLS: incongrue limitazioni	18, o) p)	13, c. 1, c)	Parere nettamente negativo	8
DVR STRESS lavoro correlato	28, c. 1	18, c. 1, b)	rinvio al 1 agosto 2010	10
VISITA medica <i>PREASSUNTIVA</i>	41, c. 3 a	26, c.2	Parere nettamente negativo: Contraria a <i>Statuto Lavoratori</i>	15
<b>SANZIONI</b> (quasi tutte del Titolo I e altre nei vari dei Titoli da I a XI)	vari	vari	Parere nettamente negativo: Sanzioni diminuite e/o derubricate	17

Tra le principali <b>occasioni perse</b>				
Argomento	Articoli		note	Pag.
	81/08	106/09		
<b>FORMAZIONE RSPP</b>	32	21	Integrazioni solo formali	13
<b>LIBRETTO FORMATIVO</b>	32 e 37	21 e 23	NON definito il modello	14

**Le pagine da 17 in poi saranno inviate ai soli Soci "EXPERT":**

- **SintalExpert** → [http://www.amblav.it/attivita\\_sintalexpert.asp](http://www.amblav.it/attivita_sintalexpert.asp)
- **Expert-Plus** → [http://www.amblav.it/attivita\\_expert-plus.asp](http://www.amblav.it/attivita_expert-plus.asp)

Segue

Tra le principali <i>modifiche da cui scaturiranno più o meno inevitabili contenziosi</i>					
Argomento		Articoli		note	Pag.
		81/08	106/09		
<b>Data certa del DVR</b> (e DUVRI) e criteri brevi e semplici per il DVR...		<b>28, c. 2</b>	18, c. 1 c	ASL e Magistrato può controllare	10
<b>SGSL</b> (D.Lgs. 231/01)	<b>Procedure semplificate</b> elaborate da Commissione Consultiva (Art. 6)	30, c. 5 <b>non c'era</b>	20, c. 1	Ministeri, Regioni e parti sociali potranno mai concordare ....? Magistratura rimane a giudicare...	11
	Possibilità a <b>organismi paritetici</b> di intervenire sui Sistemi di ORGANIZZAZIONE e di GESTIONE <i>ESIMENTI</i> le Responsabilità amministr., in relazione ai delitti artt. 589 e 790 C.P., .....	37, c.7		<b>Parere Negativo</b> , ma <i>meno peggio</i> dello schema iniziale	11
		51, 3-bis	30, a)	<b>Positiva l'attività di informazione NEGATIVA asseverazione SGSL da parte di enti NON terzi:</b> - non esiste in nessun paese! - sarà ingestibile!	11
<b>VOLONTARI</b>		2 e 3	2 e 3	Varie modifiche diverse	17
<b>VIGILANZA</b> (attività particolari)		<b>13</b>	10	Conflitto competenze SSN, ASL	17

Tra le principali <i>modifiche da valutare in dettaglio</i>					
Argomento		Articoli		note	Pag.
		81/08	106/09		
<b>SUB-DELEGA</b> DI FUNZIONI Attenzione: <b>rimane data certa!</b>		16, 3-bis <b>non c'era</b>	12, c. 2	<b>Parere Negativo</b> ma <i>meno peggio</i> dello schema preliminare	9
<b>RESPONSABILITA'</b> dei soggetti (fu definita <i>Norma salva-Manager</i> )		18, 3-bis <b>non c'era</b>	13, c. 3	<b>Parere Negativo</b> ma <i>meno peggio</i> dello schema preliminare	9
Allegati 3A e 3B		40	25	Rinvio al 31/12/2009, attesa decreti	15
Visita med. post-assenza > 60 giorni		41, e-bis	26, c. 2	Dipende gestione <i>scorretta/corretta</i>	15
Accertamenti Alcol e Tossico-dip.		41, 2-bis	26, c. 6	Rinvio al 31/12/2009, attesa decreti	16
SOSPENSIONE dell'ATTIVITA'		14	11	Ampiamente riformulato	17
Contratti d'appalto, opera, somm.		26	26	Molto modificato	17
"PATENTE A PUNTI" imprese/aut.		27	17	<b>Parere positivo</b> ma molto dipenderà dai contenuti dei decreti attuativi....	17

**Le pagine da 17 in poi saranno inviate ai soli Soci "EXPERT":**

- **SintalExpert** → [http://www.amblav.it/attivita\\_sintalexpert.asp](http://www.amblav.it/attivita_sintalexpert.asp)
- **Expert-Plus** → [http://www.amblav.it/attivita\\_expert-plus.asp](http://www.amblav.it/attivita_expert-plus.asp)

## **PRECISAZIONE SULLE OSSERVAZIONI CHE SEGUONO**

Le osservazioni e i pareri che seguono sono riferiti alle **principali novità relative al Titolo I**, introdotte dal D.Lgs. 106/2009, “*decreto correttivo*” del D.Lgs. 81/2008.

**Questo approfondimento (SOLO citando la fonte) è utilizzabile liberamente da tutti gli operatori della prevenzione : RLS, RSPP/ASPP, Tecnici e Medici competenti, datori di lavoro, Dirigenti e Preposti, Progettisti, Installatori, ecc., per favorire la più completa e corretta applicazione e attuazione delle norme in materia.**

**Le pagine da 17 in poi saranno inviate ai soli Soci SintalExpert ed Expert-Plus:  
→ [http://www.amblav.it/offerte\\_speciali.asp](http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp)**

**Per gli Esperti e gli Operatori, si affiancano ulteriori strumenti In-Formativi, aggiornati al D.Lgs. 106/2009, tra cui:**

- **“Codice della Salute e della Sicurezza sul Lavoro”** (disponibile entro fine settembre '09) contiene l'intera legislazione in materia (1.500 pagine + 1 CD Rom, con disponibilità di ulteriori 3 CD ROM di aggiornamento annui);
- **Dossier “TITOLO I”** (disponibile entro metà settembre '09), la *Guida Giuridico-Normativa* che esamina obblighi, diritti, sanzioni, responsabilità, vigilanza e sorveglianza sanitaria previsti dal Titolo I, (ed. Dossier Ambiente n. 86/09, che sostituisce il precedente n. 81/08);
- **Dossier “RISCHI, FONTI, MISURE”** (disponibile entro metà settembre '09), la *nuova Guida Tecnico-Applicativa*, che contiene le liste di controllo di tutti i Titoli da II a XI dell'intero D.Lgs. 81/2008 (ed. Dossier Ambiente n. 87/09, che sostituisce il precedente n. 82/08).

**Sono inoltre previsti ulteriori strumenti didattici, tra cui:**

- **Aggiornamenti GRATUITI per tutti:**
- **Approfondimenti periodici e “Video-Lezioni”, per gli Abbonati:**
- **Corsi di Formazione”, per gli iscritti**

**Le pagine da 17 in poi saranno inviate ai soli Soci “**EXPERT**”:**

- **SintalExpert → [http://www.amblav.it/attivita\\_sintalexpert.asp](http://www.amblav.it/attivita_sintalexpert.asp)**
- **Expert-Plus → [http://www.amblav.it/attivita\\_expert-plus.asp](http://www.amblav.it/attivita_expert-plus.asp)**

**Per essere sempre informati → <http://www.amblav.it>**

**Corsi di Formazione: → <http://www.amblav.it/formazione.aspx>**

(segue)

**ADDESTRAMENTO**, Nuovi OBBLIGHI (vari articoli) → **Parere molto positivo**

Gli artt. 44, 45 e 46 del *correttivo* modificano gli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. 81/2008 e inseriscono ulteriore specifici obblighi di ADDESTRAMENTO, oltre a quanto già contenuto nel previgente testo, in particolare, vengono modificati ed integrati:

- Art. 71, comma 7, a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed **addestramento adeguati**; **La violazione è punita con la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.000 Euro a carico del datore di lavoro e del dirigente.**
- Art. 72 comma 2: *Chiunque noleggi o conceda ~~[a un datore di lavoro]~~ in uso attrezzature di lavoro senza ~~[conduttore]~~ **operatore** deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.*
- Art. 73 (*Informazione, formazione e **addestramento***), commi 1 e 4:
  - 1. *Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e **ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:***
    - a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
    - b) alle situazioni anormali prevedibili.**La violazione è sanzionata ai sensi degli art. 36 e 37, come indicato in premessa.**
  - 4. *Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione **ed addestramento adeguati e specifici**, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.*

**Per essere sempre informati...**

				
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

**Informazioni: → [http://www.amblav.it/offerte\\_speciali.asp](http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp)**

**Art. 37. 7 - FORMAZIONE di DIRIGENTI e PREPOSTI → Parere molto positivo**

Ai sensi dell'art. 23 del "correttivo", che modifica l'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, viene prevista una **modifica assolutamente condivisibile** i **DIRIGENTI dovranno essere formati!**

Finalmente!, questo **obbligo è ora specificato e sanzionato**, anche se prima nel del D.Lgs. 81/08, era indicato come una delle **misure generali di tutela** alla lettera o) dell'art. 15 e ripreso come **argomento di esame in sede di riunione periodica**, di cui all'art. 35, comma 2, lettera d), ma poi non meglio definito né tantomeno sanzionato).

Il nuovo testo dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, recita: **"7. I dirigenti e i preposti ricevono [n-in-azienda-e] a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:**

- a) *principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;*
- b) *definizione e individuazione dei fattori di rischio;*
- c) *valutazione dei rischi;*
- d) *individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.*

**La violazione dell'obbligo di formazione dei dirigenti è sanzionata a carico del datore di lavoro e del dirigente con la sanzione dell'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 Euro**, ai sensi del nuovo art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal *decreto correttivo*.

Dallo stesso testo sopra riportato dell'art. 37, comma 7, risulta **un'altra modifica altrettanto condivisibile** che riguarda la **formazione di DIRIGENTI e PREPOSTI: può ora essere effettuata sia in azienda sia fuori**, come è ovvio e giusto che sia (si pensi alla formazione presso aziende terze produttrici di apparecchiature e macchinari complessi): sono state, infatti,

**NdR: sopresse le parole [ in-azienda-e ]** all'inizio del comma 7 del citato comma 7 dell'art. 37.

---

**Art. 6 - Formatore per la salute e sicurezza → Parere positivo, anche se i tempi ...**

Il "correttivo" introduce una nuova novità su cui si esprime un **giudizio molto positivo** lettera m-bis) all'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, che affida alla **Commissione consultiva** il compito di:

**"m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;**

Il giudizio è molto positivo, ma va tenuto conto che **i tempi di attuazione potrebbero non essere brevi e che le proposte in sede di Commissione consultiva potrebbero essere anche molto diverse** tra loro....

D.Lgs. 106/2009 correttivo D.Lgs. 81/2008, pubblicato su: <http://www.amblav.it>

**Art. 8 - DVR di GENERE → Parere molto positivo**

Sostanzialmente, l'art. 8 del "correttivo" modifica l'articolo 8, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, relativo ai "flussi informativi" del SINP:

- a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: **"anche in un'ottica di genere"**; (riferito al "quadro dei rischi");  
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: **"e delle lavoratrici"** (riferito al "quadro di salute e sicurezza dei lavoratori");

**ARTT. 12 e 16 DELEGA (e SUB-DELEGA) di FUNZIONI → Parere negativo anche se meno peggio dello schema iniziale** (Articoli 8 e 12 del correttivo)

L'art. 12 del "correttivo" modifica l'articolo 16, del D.Lgs. 81/2008, aggiungendo un nuovo comma 3-bis, dopo il comma 3:

**"3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.**

**Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate."**

**Ancora peggiore è la modifica** apportata dall'art. 8 del "correttivo" che modifica l'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, il cui secondo periodo è sostituito dal seguente: **"L'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4"**.



Questo secondo periodo riguarda compiti di vigilanza dei datori di lavoro in caso di delega di funzioni di rilevanza penale, che sarebbero assolti in caso di adozione di un SGSL, come indicato al comma 4.

Si ricorda comunque, che il terzo comma dell'articolo 16, prevede che **"la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite"**



**Codici e Dossier: → [http://www.amblav.it/offerte\\_speciali.asp](http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp)**

**Corsi di Formazione: → <http://www.amblav.it/formazione.aspx>**

**Le pagine da 17 in poi saranno inviate ai soli Soci "EXPERT":**

- **SintalExpert → [http://www.amblav.it/attivita\\_sintalexpert.asp](http://www.amblav.it/attivita_sintalexpert.asp)**
- **Expert-Plus → [http://www.amblav.it/attivita\\_expert-plus.asp](http://www.amblav.it/attivita_expert-plus.asp)**

Art. 18 **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente** → **Pareri Positivi e Negativi**

**Giudizio molto negativo ai diritti dei RLS** (lettere o) e p)

**Giudizio positivo sulle modifiche delle lettere g) e g-bis)**

**Giudizio negativo sulle modifiche alle RESPONSABILITA' (comma 3-bis), anche se meno peggio dello schema iniziale.**



Informazioni → <http://www.amblav.it/dossier.aspx>

L'art. 13 del "correttivo" modifica l'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, in numerose lettere.

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

**g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria** e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; **[integrazione positiva]**

**g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;** **[integrazione positiva]**

**o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;** **[integrazione nettamente negativa]**

**p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;** **[integrazione nettamente negativa]**

**r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. [integrazione positiva]** ....., i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ..., quelli ... che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico ....., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

**aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;**



D.Lgs. 106/2009 correttivo D.Lgs. 81/2008, pubblicato su: <http://www.amblav.it>

**Nuovo comma 3-bis** → **Parere negativo** anche se meno peggio dello schema iniziale

Interviene sulla **RESPONSABILITA' del Datore di Lavoro, Dirigenti e altri soggetti** e recita:

**3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.**

Permane il **parere negativo sulle modifiche comma 3-bis**, anche se in definitiva **l'attuale formulazione è molto diversa e l'impatto risulta evidentemente depotenziato** rispetto alla prima ipotesi definita **norma-salva-Manager** l'ex art. 10-bis (dello schema preliminare di decreto correttivo, che inseriva un nuovo art. 15-bis del 27 marzo 2009) e **su cui di erano registrati molti pareri contrari e osservazioni**, dal **Presidente della Repubblica**, al **parere negativo delle Regioni**, alle perplessità le **Commissioni parlamentari** e contrarietà delle **Organizzazioni sindacali** e la stragrande maggioranza delle **Associazioni**.

**E' stato aggiunto anche un nuovo Comma 1bis.,** che rinvia l'obbligo di comunicazione degli infortuni di 1 giorno, all'adozione di apposito decreto.

*1-bis: L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.*

### Per essere sempre informati...



Codici e Dossier: → [http://www.amblav.it/offerte\\_speciali.asp](http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp)

Corsi di Formazione: → <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

**Le pagine da 17 in poi saranno inviate ai soli Soci "EXPERT":**

- **SintalExpert** → [http://www.amblav.it/attivita\\_sintalexpert.asp](http://www.amblav.it/attivita_sintalexpert.asp)

- **Expert-Plus** → [http://www.amblav.it/attivita\\_expert-plus.asp](http://www.amblav.it/attivita_expert-plus.asp)

D.Lgs. 106/2009 correttivo D.Lgs. 81/2008, pubblicato su: <http://www.amblav.it>

**Art. 28 Valutazione dei rischi** - Varie **integrazioni positive e altre negative**

L'art. 18 del correttivo introduce numerose modifiche all'art. 28 del D.Lgs. 81/2009.

**Comma 1. → integrazione positiva**

1. La **valutazione** ..... deve riguardare tutti i rischi .., ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato...e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, ..., nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi **e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.**

---

**Comma 1-bis: RISCHI STRESS Lavoro-Correlato → Parere molto negativo**  
sull'indicazione di rinvio al 1 agosto 2010 apportato sostanzialmente agli obblighi di valutazione.

**Totamente negativo è il parere** sull'art. 18 del "correttivo", che modifica l'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, inserendo un nuovo comma 1-bis:

**"1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010".**

**Giudizio negativo**, poiché questa disposizione **contrasta con le previsioni dell'art. 28, comma 1**, che richiama l'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 ed **era già entrato in vigore il 16 maggio 2009.**

---

Ricordiamo, inoltre, che l'art. 6 del "correttivo" ha introdotto una nuova lettera *m-quater*) all'art. 6 del D.Lgs. 81/2008, che **affida alla Commissione consultiva il compito di:**

*m-quater*) **elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato."**  
E su questo il **parere può essere ovviamente positivo**, in attesa di aspettare i risultati .....

---

**Comma 2 – DVR: Data certa e redazione con criteri di semplicità → l'integrazione creerà conflitti di controllo con ASL, RLS e - alla fine - con la Magistratura**

2. Il documento ... [DVR] **può essere tenuto, ... su supporto informatico e ~~deve avere data certa,~~ deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici ... di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,** e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi ....., nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. **La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;**

**Comma 3-bis: Valutazione rischi in caso di nuova impresa → Parere positiva**

**3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.**

Occorre sottolineare che l'integrazione riguarda SOLO le nuove aziende, NON le modifiche ad aziende già in attività e differenzia gli obblighi:

- **Pobbligo di Valutazione dei rischi: permane immutato ed immediato**
  - **Pobbligo di redazione del DVR, che potrà essere realizzato entro 90 giorni**
- e creerà problemi di controllo da parte delle ASL e contenziosi in caso di infortuni avvenuti nel periodo antecedente i 90 giorni, ove il datore di lavoro non abbia redatto il DVR.

**Art. 29, c. 3 - Rielaborazione Valutazione e DVR - Parere positivo**

**3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.**

**6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.**

**7. Le disposizioni di cui al comma 6 [procedure standardizzate] non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:**

**c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.**

<b>Per essere sempre informati...</b>				
				
<b>Codici e Dossier: → <a href="http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp">http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp</a></b>				
<b>Corsi di Formazione: → <a href="http://www.amblav.it/formazione.aspx">http://www.amblav.it/formazione.aspx</a></b>				

D.Lgs. 106/2009 *correttivo* D.Lgs. 81/2008, pubblicato su: <http://www.amblav.it>

**ART. 30 - SISTEMI DI ORGANIZZAZIONE e GESTIONE → Parere negativo anche se meno peggio dello schema iniziale** (Articoli 8 e 12 del *correttivo*)

L'art. 20 del "correttivo" modifica l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, inserendo un nuovo comma 5-bis:

*La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."*

**Peggiora l'art. 30** del "correttivo" che modifica l'articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, ove sono apportate le seguenti modifiche:

*"3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di....., nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;"*

Per fortuna, come richiesto anche dalle Commissioni parlamentari, è aggiunto un **comma 3-ter**:

*3-ter. Ai fini di cui al comma 3bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti."*

E' evidente **questo comma 3-ter** determinerà inevitabilmente un **rinvio presumibilmente non breve** per la necessità di definire:

- **cosa significhi**: "tecnicamente competenti"
- **chi lo decida** (un decreto ministeriale, la Commissione consultiva, ...).

Si tenga, comunque, conto, che **spetterà**:

- prima agli **organi di vigilanza delle ASL**
- in ultimo alla **Magistratura**

**valutare la congruità del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, [che] deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi.**

Infatti il decreto correttivo **NON** ha modificato l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 123/2007, art. 9, né l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, relativi ai **modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni....

Per saperne di più:



**Informazioni → [http://www.amblav.it/Dossier\\_83.aspx](http://www.amblav.it/Dossier_83.aspx)**

**Codici e Dossier: → [http://www.amblav.it/offerte\\_speciali.asp](http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp)**

**Corsi di Formazione: → <http://www.amblav.it/formazione.aspx>**

D.Lgs. 106/2009 correttivo D.Lgs. 81/2008, pubblicato su: <http://www.amblav.it>

**Art. 32 Requisiti professionali RSPP e ASPP → Poche le modifiche, purtroppo!!!**

Immutati i commi da 1 a 4, mentre al comma 5 alle Lauree delle classi: L7, L8, L9, L17, L23 **viene aggiunta la laurea magistrale LM26, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti** ..., sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo **[cioè i Corsi Moduli “A” e “B”, mentre NON esistono esoneri per il Modulo “C”]**.

Inoltre, a differenza dei testi precedentemente circolato fino al 20 luglio 2009, **si è persa una grande occasione per definire il “libretto formativo”, almeno in termini sperimentali.**

Infatti, **il comma 7** recita: *Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione .... interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, **se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.***

**Art. 34 - Formazione DATORI /Responsabili P.S./Antincendio → Parere positivo**

All'art. 34 del D.Lgs. 81/2008, vengono aggiunte **2 importanti e condivisibili modifiche**, introdotte dai **nuovi commi 1-bis e 2-bis, previsti dall'art. 22 del decreto correttivo**, che si aggiungono alle disposizioni già previste.

La **prima** riguarda la **possibilità di svolgere direttamente i compiti nelle U.P. fino a 5 lavoratori.**

Il nuovo comma recita: *1- bis. **Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;***

La **seconda** modifica altrettanto condivisibile riguarda direttamente **la FORMAZIONE dei Datori di lavoro che assumono tali incarichi.**

**2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.**

**Per essere sempre informati...**



**Codici e Dossier:** → [http://www.amblav.it/offerte\\_speciali.asp](http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp)

**Corsi di Formazione:** → <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

## Art. 37 - Formazione dei lavoratori e RLS

Oltre alle modifiche al comma 7 (Formazione di Dirigenti e Preposti) sono stati introdotti due nuovi commi: 7-bis e 12 e 14 relativi alla formazione dei Dirigenti, Preposti, Lavoratori e loro RLS

**Comma 7-bis.** *La formazione* di cui al comma 7 [Dirigenti e Preposti], *può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.*

**Comma 12.** *La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.*

### Comma 14: → **Occasione persa per la sperimentazione del "Libretto Formativo"**

14. **Le competenze acquisite** a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, **se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.** Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

## Art. 43 Antincendio (Disposizioni generali) → **Parere positivo**

Introdotta una nuova lettera e-bis del comma 1 e modificato il comma 4.

*e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.*

**3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.** Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. **Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.**

**Per essere sempre informati...**

**Codici e Dossier: → [http://www.amblav.it/offerte\\_speciali.asp](http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp)**

**Corsi di Formazione: → <http://www.amblav.it/formazione.aspx>**

D.Lgs. 106/2009 correttivo D.Lgs. 81/2008, pubblicato su: <http://www.amblav.it>

**Art. 25, 40 e 41. Sorv. sanitaria, Visite preassuntive, accertamenti e giudizi idoneità**  
**Varie modifiche**

- 25 e 41, c. 6.bis, copia cartella e giudizio idoneità ai lavoratori → **Parere positivo**
- 40, c. 2-bis, Allegati 3A e 3B: → **modifica criteri**
- 41, c. 2-bis, Visite preassuntive: → **Parere nettamente Negativo**
- Accertamenti tossicodipendenza e della alcol dipendenza → **modifica criteri**
- Sorveglianza sanitaria

**Art. 25. Copia cartella al lavoratore [integrazione positiva]**

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio **va conservata**, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, **per almeno dieci anni**, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; **[la lettera f è soppressa]**

**Art. 40, comma 2-bis (Allegati 3A e 3B) [integrazione da valutare]**

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

**Art. 41, comma 2, Visite preassuntive. [integrazione nettamente negativa]**

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

Conseguentemente il **comma 3 soppriime il divieto** delle visite preassuntive. **Le visite mediche di cui al comma 2 sono conseguentemente soppresse le parole [non possono essere effettuate]: ~~a) in fase preassuntive~~**

- Visita alla ripresa del lavoro . **[integrazione da valutare]** Aggiunta lettera *e-ter*

- *e-ter* visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

**Le pagine da 17 in poi saranno inviate ai soli Soci "EXPERT":**

- **SintalExpert** → [http://www.amblav.it/attivita\\_sintalexpert.asp](http://www.amblav.it/attivita_sintalexpert.asp)
- **Expert-Plus** → [http://www.amblav.it/attivita\\_expert-plus.asp](http://www.amblav.it/attivita_expert-plus.asp)

**41, comma 4: Accertamento Tossicodipendenza. → integrazione da valutare**

**Il comma 4-bis prevede che: Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.**

**Art. 41, c. 6-bis: Medico competente deve dare al lavoratore copia scritta del giudizio idoneità**

**6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.**

---

**Articoli 48 e 52 (FONDO per RLST)**

Come noto, l'art. 52 del D.Lgs. 81/2008 ha istituito un FONDO di sostegno alla piccola e media impresa, ai RLST (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali) e alla pariteticità, presso l'INAIL

**Il comma 2, lettera a) dell'art. 52 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal decreto correttivo, indica nuove modalità per il finanziamento del Fondo, che avverrà tramite:**

a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore;

**Modificato anche il comma 3 dell'art. 48, relativo a possibili accordi interconfederali per individuare settori o attività in cui vengano individuati esistano adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori per cui le aziende che aderiscono a tali sistemi NON sono obbligate a partecipare al Fondo.**

**Il nuovo comma 3 recita: "3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori .... vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52."**

Inoltre il **comma 3 dell'art. 52 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal decreto correttivo, recita:**

3. Con decreto del Ministro del lavoro..., adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori ..., sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.

**3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, c. 1, let.b), D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.**



**Le pagine da 17 in poi saranno inviate  
ai soli Soci "EXPERT"**



**Abbonati a Expert-Plus**

*Informazioni all'indirizzo:*

[http://www.amblav.it/attivita\\_sintalexpert.asp](http://www.amblav.it/attivita_sintalexpert.asp)

**Abbonati a SintalExpert-Omnia**

*Informazioni all'indirizzo:*

[http://www.amblav.it/attivita\\_sintalexpert.asp](http://www.amblav.it/attivita_sintalexpert.asp)



**Per essere sempre informati...**



**Codici e Dossier:** → [http://www.amblav.it/offerte\\_speciali.asp](http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp)

**Corsi di Formazione:** → <http://www.amblav.it/formazione.aspx>